



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018**

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di introdurre l'istituto della revisione della sentenza, quale straordinario mezzo di impugnazione, da esperire allorché una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia constatato l'iniquità del processo celebrato in Italia, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. L'intervento normativo appare necessario, posto che il sistema processuale italiano non prevede specifici meccanismi in grado di porre rimedio alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della CEDU.

Il testo proposto riprende, con alcune modifiche, quello del disegno di legge presentato dal Governo Prodi nel settembre del 2007 (atto Senato n. 1797, XV legislatura).

L'intervento normativo riflette, anzitutto, l'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla efficacia vincolante delle sentenze pronunciate dalla Corte di Strasburgo (articolo 46 della CEDU «Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze»), essendosi affermata progressivamente la tesi secondo la quale, per gli Stati convenuti, la sentenza di condanna della Corte di Strasburgo pone l'obbligo di adottare sia le misure di carattere generale necessarie volte a prevenire ulteriori casi, sia quelle di natura individuale a carattere ripristinatorio. L'evoluzione giurisprudenziale ha risentito, ovviamente, delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo, a livello internazionale, con i consequenziali riflessi interni. I prodromi del cambiamento di rotta si rinvergono, an-

zitutto, nell'adozione del Protocollo n. 11 di modifica dell'articolo 46 della CEDU, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 296. E ciò perché fu rafforzato, con il citato articolo 46, l'obbligo giuridico degli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui erano parti, sotto il controllo del Comitato dei Ministri. Peraltro, il Comitato dei Ministri europeo è intervenuto, in maniera sempre più ricorrente, nei confronti degli Stati contraenti e, in particolare, nei confronti di quello italiano, essendo quest'ultimo rimasto del tutto inerte – benché destinatario di pronunce di condanna da parte della Corte – nell'adozione di adeguati strumenti legislativi generali di ripristino della legalità processuale violata. E, invero, già dal gennaio 2000, il Comitato dei Ministri, con la raccomandazione, R1200012, indirizzata a tutti gli Stati contraenti, sollecitava il riesame o la riapertura di casi nazionali oggetto delle censure della Corte europea, attribuendosi il potere di verifica del modo, pur del tutto discrezionale, in cui lo Stato destinatario della pronuncia di condanna aveva ritenuto di adempiere, sia con misure individuali, al fine di fare cessare la violazione, sia attraverso misure generali volte a prevenire future situazioni illecite similari. Più in particolare, l'Italia già era stata posta sotto osservazione per la «vicenda Dorigo», in relazione alla quale la Commissione europea, con un rapporto del 9 settembre 1998 – fatto proprio dal Comitato dei Ministri con la risoluzione ResDH(99)258, adottato nella sua 666<sup>a</sup> seduta il 15 aprile 1999, secondo la procedura prevista dal previgente articolo 32 – aveva

dichiarato la non equità del processo in relazione all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *d*), della CEDU, attesa l'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, di dichiarazioni etero-accusatorie senza alcun contraddittorio processuale. Peraltro, con tre ulteriori risoluzioni interinali (ResDH(2002)30 del 19 febbraio 2002, ResDH(2004)13, del 10 febbraio 2004, e ResDH(2005)85, del 12 dicembre 2005), il Comitato dei Ministri aveva constatato come, fino a quel momento, non fosse stato adottato alcuno strumento tecnico per la riapertura del processo a carico del signor Paolo Dorigo, sicché la violazione accertata permaneva con i suoi effetti pregiudizievoli. Lo «stato di osservazione» si è risolto in una mera interlocuzione, solo in ragione dei lavori legislativi allora in corso volti a garantire il rispetto della decisione (si trattava, al tempo, dei disegni di legge di iniziativa parlamentare atti Camera nn. 1447 e 1992, oggetto di esame congiunto nel corso dell'anno 2003 e, successivamente, atto Senato n. 2441, già approvato dalla Camera dei deputati e in discussione al Senato della Repubblica nell'anno 2004, recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo»). Altra tappa decisiva è rappresentata dall'approvazione del Protocollo n. 14 alla CEDU (entrato in vigore il 1° giugno 2010), firmato a Strasburgo il 13 maggio 2004 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 15 dicembre 2005, n. 280. Attraverso tale strumento, si è provveduto ad emendare l'articolo 46 della CEDU, attribuendo più incisivi poteri di controllo e di impulso al Comitato dei Ministri: tale organo, sia pur a maggioranza qualificata dei due terzi, può investire la Corte della mancata esecuzione di una sentenza da parte dello Stato convenuto, provocandone una pronuncia prodromica ad eventuali sanzioni successive decise dal Comitato stesso (articolo 46, paragrafi 4 e 5, della ci-

tata Convenzione). L'Italia ha recepito senza alcuna riserva tale Protocollo con la citata legge n. 280 del 2005 [articolo 2: «Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 (...)»], entrata in vigore il 6 gennaio 2006, contemporaneamente ad altro significativo intervento legislativo, rappresentato dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12, con la quale, aggiungendo la lettera *a-bis*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'onere di promuovere «gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano», anche a mezzo delle opportune comunicazioni istituzionali al fine di sollecitare le iniziative parlamentari sul punto. L'ennesima manifestazione della valenza endoprocesuale diretta delle pronunce della Corte europea sui casi trattati dalla giurisdizione nazionale si rinviene nel decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 289 («Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale»), ove si prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale anche della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo concernente «provvedimenti giudiziari ed amministrativi definiti dalle autorità nazionali e già iscritti» (articolo 1). Si tratta di un'innovazione alla quale certamente non può annettersi il significato di rimozione del giudicato. Tuttavia, va sottolineato come, nel parere reso in ordine al citato regolamento, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva, parere del 24 ottobre 2005, n. 4304/2005) abbia sostenuto che: «ove la giurisdizione interna sia stata esercitata in violazione dei (...) precetti della Convenzione, il soggetto che da tale cattivo esercizio abbia subito lesione ben potrà far valere nell'ordinamento interno gli effetti, se non

pur l'efficacia diretta della pronuncia della Corte (...)».

Ma la stessa Corte europea si è progressivamente affrancata dalla natura puramente declaratoria e risarcitoria delle sue decisioni e si è espressa nel senso della necessità che al riconoscimento della violazione dei diritti umani da essa accertata consegua un'obbligazione di risultato dello Stato membro, cioè quella di pervenire a eliminare la violazione dichiarata. Nel solco tracciato dall'importante pronuncia *Scozzari e Giunta c/Italia* appare opportuno il richiamo alle altre decisioni della Corte europea: 27 febbraio 2001, *Lucà c/Italia*; *Lyonsed altri c/Regno Unito*, n. 15227/03; 23 ottobre 2003, *Gencel c/Turchia* e 29 gennaio 2004, *Tahir Duran c/Turchia* in ipotesi di violazioni dell'indipendenza e dell'imparzialità delle Corti di sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU; 18 maggio 2004, *Somogyi c/Italia*; 10 novembre 2004, *Sejdovic/Italia*; Grande Camera Corte europea, *Ocalan c/Turchia*, n. 46221/99, paragrafo 210, 12 maggio 2005; 2 giugno 2005, *Goktepe c/Belgio*; Grande Camera Corte europea, 1° marzo 2006, *Sejdovic c/Italia*. In tale rinnovato contesto, legislativo e giurisprudenziale, si collocano alcune recenti, importanti pronunce su casi nazionali, che meglio consentono di inquadrare ed interpretare le ragioni della non procrastinabilità dell'intervento legislativo. E sotto questo profilo appare utile il richiamo alla sentenza 18 maggio 2004, resa in causa *Somogyi c/Italia*, ove la Corte, avendo constatato l'inottemperanza all'articolo 6 della CEDU – per non essere stato il ricorrente messo in grado di esercitare il suo diritto di partecipare al processo, essendo stato giudicato in contumacia e dopo il rigetto dell'istanza di restituzione in termini – affermava la necessità «(...) di rinnovare il processo a carico dell'interessato ovvero di riaprire la procedura in tempo utile e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 6 della Convenzione»

(paragrafo 86). Tale passaggio autorizza a ritenere che il destinatario della decisione della Corte europea è lo Stato convenuto e non già il giudice nazionale. Lo Stato italiano, a differenza di altri Paesi europei, quali la Francia, l'Austria, la Germania, il Regno Unito, la Polonia, la Bulgaria e la Svizzera, non si è ad oggi dotato di disposizioni normative che consentano la riapertura o la ripetizione del processo dopo la censura da parte della Corte in ordine alla violazione di un diritto sostanziale riconosciuto dalla CEDU o alla constatazione di un vizio procedurale che abbia inciso sulla sorte del procedimento.

La materia ha formato oggetto di attenzione da parte del legislatore, a partire da alcune iniziative parlamentari del 1998, con i progetti già citati degli anni 2003-2004, poi con la proposta di legge atto Camera n. 1780, del 13 ottobre 2008, d'iniziativa dei deputati Di Pietro ed altri e, infine, con la proposta di legge atto Camera n. 1538, d'iniziativa del deputato Pecorella, adottata come testo base in Commissione Giustizia alla Camera nel 2009, ma il cui esame si è interrotto, prima nello stesso anno e poi, di nuovo, nel 2011.

A tal proposito, è opportuno rilevare che sulla stessa materia è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 113 del 2011, ha dichiarato illegittimo l'articolo 630 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo». La Corte, inoltre, ha fatto un preciso riferimento all'attività del legislatore precisando che «l'incidenza della declaratoria di incostituzionalità sull'articolo 630 del codice di

procedura penale non implica una pregiudiziale opzione di questa Corte a favore dell'istituto della revisione, essendo giustificata soltanto dall'inesistenza di altra e più idonea sede dell'intervento additivo. Il legislatore resta pertanto, e ovviamente, libero di regolare con una diversa disciplina recata anche dall'introduzione di un autonomo e distinto istituto - il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo. come pure di dettare norme su specifici aspetti di esso sui quali questa Corte non potrebbe intervenire, in quanto involventi scelte discrezionali (quale, ad esempio, la previsione di un termine di decadenza per la presentazione della domanda di riapertura del processo, a decorrere dalla definitività della sentenza della Corte europea). Allo stesso modo, rimane affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei limiti e dei modi nei quali eventualmente valorizzare le indicazioni della Raccomandazione R(2000)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (...) nella parte in cui prospetta la possibile introduzione di condizioni per la riapertura del procedimento, collegate alla natura delle conseguenze prodotte dalla decisione interna e all'incidenza su quest'ultima della violazione accertata». Occorre, inoltre, non trascurare il fatto che alcuni giudici nazionali dell'esecuzione - proprio a causa dell'assenza di un rimedio normativo diretto alla rinnovazione del processo - stanno seguendo un percorso ermeneutico, secondo il quale essi non possono disconoscere gli effetti della decisione di Strasburgo. E ciò perché compito del giudice dell'esecuzione, cui spetta il controllo sulla legalità del titolo esecutivo formatosi nell'ordinamento interno, è quello di valutare la validità del titolo detentivo, anche alla luce di quelle sopravvenienze (come ad esempio la sentenza della Corte europea), che gli potrebbero consentire di escludere la conformità all'articolo 13 della Costituzione di uno stato di detenzione che consegua ad un pro-

cesso, sia pur in parte, non conforme ai principi di equità fissati dall'articolo 6 della CEDU.

Anche la Corte di cassazione (Dorigo, sentenza del 1° dicembre 2006) ha sostenuto che «(...) la prolungata inerzia dell'Italia corrisponde alla trasgressione dell'obbligo previsto dall'articolo 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come flagrante diniego di giustizia». Nella medesima decisione la Corte di cassazione, nel sostenere l'illegittimità del titolo detentivo, perché sorretto da un processo iniquo, ha osservato come il diritto al nuovo processo sia stato riconosciuto al signor Dorigo dalla Corte europea in relazione ad una essenziale garanzia dell'imputato (quella di «interrogare o fare interrogare i testimoni a carico») e che la violazione è stata reputata di determinante influenza sull'esito del giudizio. È stato pertanto fissato il seguente principio di diritto: «Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'articolo 670 del codice di procedura penale, l'ineseguibilità del giudicato, quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'articolo 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia ommesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo».

Tale orientamento, tuttavia, se verrà in prosieguo condiviso da altri giudici dell'esecuzione, è in grado di determinare un'anomala conseguenza: la pendenza di un processo che vanamente attenderà di essere rinnovato, pur in parte, nell'inesistenza di un meccanismo legislativo che assicuri in concreto tale obbligo, a fronte dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecu-

zione. Occorre, pertanto, interrompere il «corto circuito» che si è venuto a creare e introdurre un nuovo mezzo di impugnazione che consenta all'organo giudicante nazionale chiamato ad intervenire non solo di valutare la possibilità di ripetizione del processo (ovvero di una parte di esso, limitatamente agli atti per i quali è stata accertata la violazione), ma anche di decidere sulla sospensione dell'esecuzione: di qui la presente iniziativa legislativa. L'architettura del disegno di legge è costituito dalla concentrazione della funzione di filtro dell'ammissibilità dello strumento straordinario della revisione in capo alla Suprema Corte di cassazione. Del resto, già altri due Stati dell'Unione europea hanno optato per tale soluzione. Si tratta della Francia e del Belgio. La Francia ha adottato la legge 2000-516 del 15 giugno 2000 ed ha attribuito alla Corte di cassazione il compito di valutare l'ammissibilità dell'istanza di riapertura del processo a seguito della decisione della Corte di Strasburgo che ha constatato l'iniquità del processo. In particolare, è prevista una *Commission de réexamen*, composta da sette magistrati della Corte di cassazione, chiamata a valutare l'ammissibilità dell'istanza di revisione, quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ritenga che una sentenza irrevocabile di condanna penale sia stata emessa in violazione delle regole della CEDU sul giusto processo e, quindi, comporti per natura e gravità conseguenze dannose alle quali l'equa soddisfazione non possa porre rimedio ed esista un nesso di causalità fra tali conseguenze e la violazione delle regole. La domanda di riesame deve essere presentata, entro un anno dalla pronuncia, dal Ministro della giustizia, dal condannato (o dal legale rappresentante o dagli aventi diritto) ovvero dal Procuratore generale presso la Cassazione. La *Commission*, che può sospendere in qualsiasi momento l'esecuzione della condanna, su 27 richieste presentate ne ha inviate a riesame 10, riconoscendo la possibi-

lità della revisione in occasione della violazione del diritto alla difesa (caso Hakkar, 2000); in violazione del diritto ad essere giudicati da un giudice imparziale (caso Remli, 2001); in violazione del diritto alla difesa di un avvocato (caso Van Pelt, 2002); in violazione del diritto di ricorso in Cassazione (caso Cheniti, Hasane e Kamel Omar, 2002); in violazione del diritto ad un giudizio equo in Cassazione (caso Slimane Kald 2002). La legge belga risale al 1° aprile 2007. Essa prevede la riapertura dei procedimenti penali giudicati iniqui dalla Corte europea. La legge, intitolata «*Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale*», è entrata in vigore il 1° dicembre 2007 ed è applicabile anche ai casi progressi. Si prevede che, in presenza di una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha constatato una violazione alla relativa convenzione, può essere chiesta la riapertura della procedura che ha condotto alla condanna del ricorrente o alla condanna di un'altra persona per lo stesso fatto e fondata sugli stessi mezzi di prova. La domanda, che può essere presentata anche dal pubblico ministero, deve essere depositata entro sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea ed è valutata dalla Corte di cassazione. La legge prevede che sia disposta la riapertura allorché venga accertato che «la decisione impugnata è contraria nel merito alla convenzione europea o quando la violazione constatata dalla Corte europea è la conseguenza di errori di procedura così gravi da rendere serio il dubbio sui risultati della stessa procedura, e il condannato continui a soffrire per le conseguenze negative molto gravi che solo una riapertura può riparare». La Corte di cassazione o annulla la sua precedente decisione, emettendo una nuova pronuncia, o rinvia il caso alla giurisdizione di merito, qualora sia stata giudicata non equa la procedura o la sentenza di

merito. Le esperienze riportate costituiscono una tendenza ormai consolidata, rispondente al fine comune di rendere effettiva la tutela del singolo, ma anche di uniformare le procedure interne. Di qui la necessità del presente disegno di legge e l'opportunità della scelta di affidare alla Corte di cassazione la funzione di filtro. L'intervento legislativo mira a modificare, attraverso la tecnica della novellazione, il codice di procedura penale, inserendo con l'articolo 1, nel libro nono, dopo il titolo IV, il titolo IV-*bis* e una serie di disposizioni dopo l'articolo 647 del codice di procedura penale. In particolare, con l'articolo 647-*bis* viene introdotto l'istituto straordinario della revisione della sentenza di condanna, allorquando la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato, in maniera definitiva, la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della CEDU, in relazione ad un processo che sia stato celebrato nello Stato e sempreché tali violazioni abbiano assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esito del processo. La collocazione sistematica con la previsione del nuovo titolo IV-*bis* è diretta, da un lato, a confermare la natura straordinaria del rimedio e dall'altro, a tenere distinto l'istituto in esame da quello della revisione della sentenza di condanna di cui agli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale. E ciò per una serie di ragioni, la prima delle quali risiede nella non automaticità della rinnovazione dell'intero processo (come precisato nel successivo articolo 647-*septies*), quando vi sia stata una pronuncia della Corte di Strasburgo che abbia riconosciuto la cosiddetta «iniquità» del processo celebrato in Italia; automatismo che rimane, invece, connotato essenziale della revisione dell'attuale sistema processuale.

L'articolo 647-*ter* indica i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di revisione del processo, cioè il condannato o il Procuratore generale presso la Corte di cas-

sazione. L'articolo 647-*quater* disciplina i requisiti dell'istanza, stabilendo che essa può essere presentata personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro determinante incidenza sul processo. Il comma 2 prevede il termine di un anno entro il quale la richiesta deve essere depositata, a pena di inammissibilità; il *dies a quo* decorre dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è diventata definitiva. I soggetti legittimati a presentare la richiesta devono correderla di una copia autentica della sentenza definitiva della Corte di Strasburgo.

Il procedimento di adozione, comunicazione e pubblicazione delle sentenze è il seguente:

1) la Corte invia alle parti, circa dieci giorni prima, una lettera con la quale preannuncia l'imminente adozione della sentenza, indicando anche la data (futura) della pronuncia e della pubblicazione sul sito *internet* (HUDOC) della stessa Corte (le due date coincidono);

2) nel giorno prefissato, la sentenza viene inserita nel sistema informatico e diviene disponibile a chiunque; contemporaneamente, la Corte ne invia una copia certificata conforme a ciascuna parte; la copia cartacea può quindi pervenire ai destinatari con qualche giorno di ritardo, ma ciò non ha importanza, perché essi sono stati avvertiti in precedenza della data di deposito e possono consultare la sentenza su *internet*; peraltro, la sentenza non è ancora definitiva;

3) normalmente, la sentenza diviene definitiva dopo tre mesi; questo termine si può allungare se, all'ultimo momento, una delle parti chiede il rinvio alla Grande Camera (perché in tal caso la sentenza non diventerà definitiva fino a quando il Comitato che filtra tali richieste non si sarà pronunciato negativamente);

4) quando la sentenza diviene definitiva, le parti sono avvertite con lettera della Corte e la definitività della sentenza viene iscritta sul frontespizio.

Il comma 3 completa la disciplina della presentazione della richiesta di revisione, prevedendo che quella presentata dal condannato debba essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Si è, in tal modo, inteso attribuire alla Corte di cassazione (così come avviene nel sistema francese) la funzione di filtro delle istanze di revisione; e ciò all'evidente scopo di concentrare nell'organo giurisdizionale di legittimità, avente funzioni di nomofilachia, le delicate decisioni sull'ammissibilità dell'istanza.

L'articolo 647-*quinquies* fissa i casi in cui l'istanza di revisione deve essere dichiarata inammissibile, stabilendo che la Corte di cassazione deve decidere, con ordinanza, entro trenta giorni dal deposito della richiesta. Se l'istanza viene dichiarata ammissibile, la Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello del distretto individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Le ordinanze sull'ammissibilità sono inoppugnabili. Attraverso l'articolo 647-*sexies* si è inteso dettare la disciplina volta a evitare il perpetuarsi del «corto circuito» finora registrato, attribuendo alla corte d'appello il potere di decidere, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme dell'incidente di esecuzione, la sospensione dell'esecuzione della pena quando abbia ravvisato che da tale esecuzione possa derivare una ingiusta detenzione. Tuttavia, se rimangono i presupposti che suggeriscono di mantenere in stato di detenzione il soggetto che dovrebbe essere scarcerato, l'eventuale protrazione della permanenza *in vinculis* avviene a titolo di custodia cautelare con l'applicazione di una delle misure coercitive previste dagli articoli

281, 282, 283, 284 e 285. A tali misure coercitive in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 13 della Costituzione, si applicano i termini di custodia cautelare di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d*), primo periodo, del codice di rito, ma in nessun caso tali termini potranno essere superiori alla entità della pena inflitta. Si è previsto pure che, in caso di inottemperanza, ad una delle misure disposte in via cautelare, la relativa ordinanza applicativa viene revocata e riprende l'esecuzione della pena. L'articolo 647-*septies* disciplina il procedimento di revisione, precisando che si procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle sole prove ritenute assolutamente indispensabili, ferma restando la validità e l'utilizzabilità, ai fini della decisione, di tutti gli altri atti processuali compiuti. Viene altresì precisato che, durante il giudizio di revisione, i termini di prescrizione del reato restano sospesi. Con l'articolo 647-*octies* si richiama l'applicabilità di tutte le altre disposizioni in tema di revisione delle sentenze di condanna di cui agli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge viene introdotto l'articolo 201-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede gli adempimenti delle autorità governative italiane, allorché il Presidente del Consiglio dei ministri abbia ricevuto una sentenza della Corte di Strasburgo con la quale è stato dichiarato iniquo un processo. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare, deve inoltrare la predetta sentenza in copia al Ministero della giustizia, il quale, dispostane la traduzione, la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, uno dei soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di revisione. L'articolo 3 detta norme transitorie,



precisando che per le sentenze già pronunciate dalla Corte di Strasburgo prima della data di entrata in vigore della legge in esame, l'istanza di revisione ai sensi dell'articolo 647-bis del codice di procedura penale debba essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 3, comma 2, prevede, inoltre che, decorso inutilmente tale termine di un anno, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo sia posta in esecuzione. La norma transitoria è diretta a colmare la lacuna normativa segnalata, prevedendo lo stesso termine di un anno di cui al comma 1, entro il quale devono presentare la domanda di revisione coloro che hanno già ottenuto dal giudice nazionale la declaratoria di illegittimità del titolo esecutivo (come nel caso Dorigo), per effetto della sentenza della Corte di

Strasburgo che abbia accertato la natura iniqua del processo celebrato in Italia. Sicché, nei confronti di costoro, l'inutile decorso di tale termine ha come conseguenza quella di far riprendere l'efficacia del titolo esecutivo. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza della spesa. Tale strumento straordinario di revisione non è destinato, infatti, a produrre effetti rilevanti sull'attività degli uffici giudiziari interessati, né particolari effetti di natura finanziaria, anche alla luce dell'esiguità dei casi rilevati negli ultimi anni. Sicché, trattandosi di attività rientranti nell'ambito di quelle già svolte dai competenti uffici giudiziari e amministrativi, esse possono essere ampiamente fronteggiate con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente. L'articolo 5 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Introduzione del titolo IV-bis del libro nono del codice di procedura penale)*

1. Nel libro nono del codice di procedura penale, dopo il titolo IV è aggiunto il seguente:

«TITOLO IV-bis.

**REVISIONE A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

*Art. 647-bis. - (Revisione a seguito delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo).* - 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

*Art. 647-ter. (Soggetti legittimati).* - 1. Possono richiedere la revisione ai sensi dell'articolo 647-bis:

*a)* il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;

*b)* il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Quando la richiesta è formulata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera *a)* del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del Procuratore generale.

Art. 647-*quater*. (*Forma della richiesta*). -

1. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a*), essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.

2. La richiesta, a pena d'inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.

3. La richiesta di cui all'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a*), è sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Art. 647-*quinquies*. - (*Ammissibilità della richiesta*). - 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-*bis*, la Corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.

2. La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità della richiesta:

*a*) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-*bis*;

*b*) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-*quater*.

3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestatamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento di una somma da euro 258 ad euro 2.065 in favore della cassa delle ammende.

4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta, la Corte di cassazione tra-

smette gli atti alla corte d'appello del distretto individuata ai sensi dell'articolo 11.

5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.

Art. 647-*sexies*. - (*Sospensione dell'esecuzione*). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte d'appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666, la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un'ingiusta detenzione.

2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte d'appello può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.

3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d*), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.

4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.

5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.

Art. 647-*septies*. - (*Giudizio di revisione*). - 1. Il presidente della corte d'appello emette, il decreto di citazione a norma dell'articolo 601 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

2. Nel giudizio di revisione, la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o alla rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili. Tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili ai fini della decisione.

3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.

Art. 647-octies. - (*Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna*). - 1. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli 637, 638, 639, 640 e 642».

#### Art. 2.

(*Introduzione dell'articolo 201-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*)

1. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 201-bis. - (*Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*). - 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 858, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione ai Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

Art. 3.

*(Norme transitorie)*

1. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



€ 1,00